



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Tributi locali: presupposti per l'applicazione del regime della continuazione attenuata previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14[^], sentenza
del 01/07/2026, pubbl..il 21/07/2026, n. 4636

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) - Castiello
Francesco

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Imposte in genere - Violazioni - Sanzioni civili - Sanzioni tributarie - Cumulo
giuridico - Violazioni afferenti TARI - Applicabilità.

Massima

Il regime della continuazione attenuata previsto dall'art. 12, comma 5, d.Lgs.
472/1997, in base al quale, in caso di violazioni della stessa indole commesse
in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà
al triplo in luogo della somma delle sanzioni previste per ciascuna violazione,
trova applicazione anche in materia di tributi locali, ivi compresa la TARI,
quando le violazioni contestate attengano alla medesima condotta e traggano
origine dal medesimo accertamento.

Rif. normativi

art. 12 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. V, 8 giugno 2026, n. 18403; Cass. civ. sez. V, 8 aprile 2022, n. 11432; Cass. civ. sez. V, 30 giugno 2021, n. 18447

Anno pubb.

2026